

Clausola penale

Si conviene che, in caso di inadempimento dell'obbligazione posta a carico dell'appaltatore, lo stesso sia tenuto a pagare alla stazione appaltante, a titolo di penale ed ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile, la somma di denaro pari ad euro

La suddetta penale viene disciplinata come segue:

- la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno;
- rimane comunque risarcibile, indipendentemente ed autonomamente rispetto alla penale come sopra convenuta, il danno ulteriore causato da dolo o colpa grave del soggetto obbligato;
- presupposto per l'applicazione della penale è l'imputabilità dell'inadempimento al debitore, rimanendo esclusa la sua applicazione laddove l'inadempimento derivi da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore;
- per inadempimento, ai fini dell'applicazione della presente penale, si intende sia l'inadempimento definitivo, che l'adempimento ritardato o inesatto; precisato peraltro che, nel primo caso, il creditore non può chiedere contemporaneamente l'adempimento e la penale;
- in caso di ritardo, la penale è quantificata ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 *[in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale]*; l'accettazione della prestazione tardiva non fa venir meno il diritto alla penale;
- in caso di inesattezza dell'adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d'accordo tra le parti o, in mancanza, l'eventuale riduzione ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile;
- la penale è dovuta, a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti, anche in difetto di formale costituzione in mora del debitore;
- a seguito del verificarsi dell'inadempimento come sopra descritto la penale è immediatamente esigibile, anche attraverso l'escussione della garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, e da tale momento decorreranno, sulla medesima penale come sopra quantificata, gli interessi moratori sin d'ora determinati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Clausola sul termine essenziale

L'obbligazione dell'appaltatore dovrà essere adempiuta entro e non oltre il
qualificandosi tale data come termine essenziale nell'interesse della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 del codice civile.

A tal proposito, le parti convengono che:

- la stazione appaltante che voglia evitare la risoluzione di diritto del contratto, e quindi esigere l'adempimento nonostante la scadenza del termine, ha l'onere di darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata entro quindici giorni dalla scadenza stessa;
- in tale lasso di tempo di quindici giorni, l'appaltatore non potrà adempiere all'obbligazione;
- in difetto di tale comunicazione, decorso inutilmente il termine essenziale e l'ulteriore termine di quindici giorni come sopra pattuito, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità della dichiarazione di cui all'articolo 1456 del codice civile, ed a prescindere da ogni valutazione — già preventivamente effettuata dalle parti con il presente atto — in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, che potrà anche non essere imputabile all'appaltatore;
- rimangono ferme le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al debitore, e quindi il risarcimento del danno, ai sensi di legge;
- una volta verificatasi la risoluzione di diritto, la stazione appaltante non potrà più rinunciarvi unilateralmente.